



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO SRE01 "INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI" - ANNUALITA' 2026

Indice

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Dotazione finanziaria.....	2
1.3 Forma di sostegno.....	3
1.4 Cumulabilità	3
1.5 Localizzazione	3
2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.1 Richiedenti/beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari	6
2.3 Impegni.....	6
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale	8
4 Criteri di selezione.....	8

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRE01 – Insediamento giovani agricoltori del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento.

L'intervento risponde all'obiettivo specifico OS7 "Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali".

L'intervento è promosso nell'ambito delle iniziative promosse da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è **pari ad euro 28.364.000,00**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.3 Forma di sostegno

Il sostegno all'insediamento per i giovani agricoltori di cui al successivo paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" è erogato con il pagamento di una somma forfettaria sottoforma di premio pari a **euro 100.000,00**.

In caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda sono erogati fino ad un massimo di due (2) premi con la presentazione di un unico piano aziendale.

Il premio è erogato secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo del premio, è pagata previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata e deve essere obbligatoriamente presentata entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione;
- la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio, successivamente alla presentazione della domanda di pagamento e previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

1.4 Cumulabilità

Il premio di cui al presente bando è alternativo e non cumulabile con altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

1.5 Localizzazione

Sono ammesse a finanziamento le aziende ricadenti nel territorio della Toscana.

2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno soddisfano i seguenti requisiti:

1) hanno un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti);

2) possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale L'adeguata formazione o competenza professionale è posseduta quando il giovane agricoltore può soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- titolo universitario ad indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'Allegato VI del DM 660087/2022 come modificato dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147364;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento

dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o province autonome;

- titolo di scuola secondaria di primo grado con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o province autonome oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

3) presentano un **Piano di Sviluppo Aziendale** di cui al successivo paragrafo 3;

4) si impegnano ad essere conformi alla definizione di “**Agricoltore in attività**” di cui all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 come disciplinato al paragrafo 4.1.4 del PSP Italia entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione o entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente e a mantenerlo per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

5) si impegnano a diventare **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 “norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R “Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)” entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

6) Risultano regolarmente **iscritti all'INPS - gestione agricola** entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

7) **si insediano per la prima volta in un'azienda agricola di nuova costituzione in qualità di capo azienda nei 30 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno** assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell'ufficio competente.

Il requisito di “capo azienda” è soddisfatto nei seguenti casi:

a) **nel caso di impresa individuale**, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. L'estensione al settore agricolo di altra attività precedente è ammessa purchè l'attività agricola sia prevalente

b) **Nel caso di società di persone di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola** il giovane agricoltore deve assumere la carica di amministratore e legale rappresentante della società e deve possedere almeno il 30% del capitale sociale.

c) **Nel caso di società di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola** il giovane agricoltore deve assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante della società e deve possedere almeno il 30% del capitale sociale.

d) Nel caso di società cooperativa agricola di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola il giovane agricoltore deve assumere la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e deve svolgere almeno un ciclo completo di mandato avendo sottoscritto una quota di capitale sociale

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario deve essere almeno pari a quello del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

In tutti i casi, qualora il giovane sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visura camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso di uscita di un beneficiario dalla compagine societaria successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e fino al pagamento a saldo, sarà ridotto proporzionalmente l'importo totale dei premi e il socio rimanente potrà rimodulare il piano aziendale fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità; la domanda deve comunque mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza.

Il beneficiario, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver svolto attività di impresa agricola con apertura della partita IVA agricola come titolare di azienda individuale o come socio di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

8) si insediano in un'azienda agricola che al momento della presentazione della domanda di aiuto, ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard, **pari ad almeno 13.000 euro**. Lo Standard output è determinato sulla base delle superfici possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di insediamento plurimo nella stessa azienda la soglia è da considerarsi riferita ad un singolo giovane.

9) L'azienda oggetto di insediamento risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) per l'esercizio dell'attività agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente bando, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento della disponibilità per atto tra vivi, avvenuto successivamente al 30/03/2026, di un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci, parenti entro il primo grado. Per frazionamento in ambito familiare si intende il trasferimento parziale di beni, fabbricati e terreni dell'azienda agricola in favore di parenti entro il primo grado che si insediano in agricoltura ai sensi del presente bando. Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non soltanto in caso di cessione di corpi aziendali a se stanti (rami d'azienda) in favore del nuovo insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Il divieto di frazionamento si applica all'azienda cedente con riferimento ai terreni in proprietà.

Nel caso in cui il richiedente si insedi su superfici o immobili in proprietà ad un parente entro il primo grado, per non configurare frazionamento, il parente deve cessare di svolgere l'attività

agricola con chiusura della partita IVA agricola e cancellazione dalla Camera di Commercio, entro la data di presentazione della domanda di saldo.

Non è ammissibile inoltre il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi per atto tra vivi, nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola.

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 e ss.mm.iii. La verifica sarà effettuata sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal beneficiario);

2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;

3) non aver beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria;

4) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in anagrafe ARTEA, del fascicolo elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.r. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento Disposizioni Comuni. Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito [https://www.artea.toscana.it/alla sezione "riferimenti sul territorio"](https://www.artea.toscana.it/alla sezione \);

5) avere il possesso dell'UTE/UPS oggetto di insediamento in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.

2.3 Impegni

Il richiedente/beneficiario, si impegna a:

1. acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di "agricoltore in attività" di cui al paragrafo 2.1 punto 4) entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente;
2. acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata formazione o competenza professionale come definita al paragrafo 2.1 punto 2) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
3. acquisire, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di IAP (a titolo definitivo) di cui al paragrafo 2.1 punto 5) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

- 4.** raggiungere una dimensione economica minima espressa in termini di standard output pari ad almeno 13.000 euro, di cui al paragrafo 2.1 punto 8), entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 5.** risultare regolarmente iscritto all'INPS - gestione agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale
- 6.** iscriversi alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) per l'esercizio dell'attività agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 7.** iniziare l'attuazione del Piano di sviluppo aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
- 8.** richiedere il pagamento della prima rata del premio obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione
- 9.** presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima rata del premio;
- 10.** realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine indicato nell'atto di assegnazione fatte salve eventuale proroga;
- 11.** condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda come indicato al paragrafo 2.1 punto 7) del bando per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previsti dalla normativa comunitaria;
- 12.** mantenere la qualifica di agricoltore in attività di cui al paragrafo 2.1 punto 4) per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria;
- 13.** nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";
- 14.** presentare eventuali modifiche al progetto entro i termini e con le modalità previste al paragrafo "Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale" del bando;
- 15.** presentare la domanda di pagamento del saldo, comprensiva della relazione finale, nei termini e con le modalità previste dal bando ed indicate nell'atto di assegnazione dei contributi fatta salva eventuale proroga;
- 16.** rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- 17.** aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
- 18.** conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto;
- 19.** consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;
- 20.** restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 21.** comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 22.** rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 23.** confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al

pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

3. Il Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale è il documento strategico e operativo che definisce obiettivi, azioni, risorse e tempistiche per guidare l'insediamento e la sostenibilità della nuova impresa. Deve essere presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto e comunque non oltre il 31/12/2027, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del bando.

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve risultare avviato in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e **deve individuare almeno n. 3 (tre) obiettivi strategici aziendali** di cui non più di 1 (uno) relativo all'obiettivo "Acquisizione conoscenze e competenze specifiche".

Per gli obiettivi specifici scelti dovranno essere evidenziate le specifiche azioni e gli interventi previsti per realizzarli, che devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il format del Piano di Sviluppo Aziendale indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il Piano di Sviluppo Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento.

4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco delle domande ricevibili in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 2 (due) punti** saranno escluse dal sostegno.

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono riportati nella seguente tabella:

MACRO CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
I Localizzazione territoriale	La priorità è attribuita quando: A) L' UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (> del 50%) in aree ricomprese nei territori della "Toscana diffusa" ossia i comuni individuati dall'art. 1 comma della l.r. 11/2025, come definiti ed elencati nell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025 (*)	4
	B) In tutti gli altri casi	2

I punteggi dei criteri A) e B) non fra loro sono cumulabili.

I territori della "Toscana diffusa" sono rappresentati graficamente alla seguente pagina web:
<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html>

Le informazioni sulla "Toscana diffusa" sono disponibili nella pagina web dedicata:
<https://www.regione.toscana.it/-/i-comuni-della-toscana-diffusa>

*tale localizzazione costituisce l'unico riferimento per l'attribuzione della premialità sia nella fase di selezione delle domande e assegnazione dei contributi che nelle successive fasi di attuazione e pagamento delle operazioni finanziate dall'intervento fino ai controlli ex post

II Genere	La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue: <ol style="list-style-type: none">1. ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile;2. società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;3. società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;4. società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile	2
III Settori d'intervento	La priorità è attribuita quando: A) Almeno il 70% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicato in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore zootecnico	4
IV Certificazioni di qualità di processo/prodotto	La priorità è attribuita quando: A) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta o risulterà iscritta alla conclusione del Piano di sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale per il Benessere animale (SQNBA) e/o per il Sistema di Qualità Zootecnico (SQNZ) B) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta o risulterà iscritta alla conclusione del Piano di sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg. UE n.1151/2012 modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg. (UE) n. 1308/2013 modificato dal Reg. (UE) n. 201/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; C) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o a una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda.	3

	<p>E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB)</p> <p>D) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)</p> <p>L'iscrizione è dimostrata dal protocollo (numero e data) attribuita alla domanda di adesione al sistema SQNPI</p> <p>Il punteggio di cui alle lettere A) B) C) e D) NON è cumulabile</p>	
	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>	13
	<i>PUNTEGGIO MINIMO</i>	2

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei beneficiari. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.